

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-454 del 27/01/2025
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Carpi (MO), Via Lombardia n. 28, richiesta dalla ditta METALFERRO SRL per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, GESTIONE DEI RIFIUTI, RUMORE. Rif. SUAP n. 3712/2024 Prat. Sinadoc n. 35814/24
Proposta	n. PDET-AMB-2025-463 del 27/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventisette GENNAIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Carpi (MO), Via Lombardia n. 28, richiesta dalla ditta METALFERRO SRL per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, GESTIONE DEI RIFIUTI, RUMORE.

Rif. SUAP n. 3712/2024

Prat. Sinadoc n. 35814/24

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 3433 del 06/07/2022 e rilasciata dal SUAP il 20/07/2022;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP Unione delle Terre D'Argine in data 15/10/24 (pratica SUAP/3712/2024 - prot. Gen.le n. 084373 del 17/10/2024) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 187972 del 17/10/24 dal procuratore speciale incaricato dall'impresa METALFERRO SRL (P.IVA 00671520369), con sede legale in Via Nazionale per Carpi n. 309, Modena (MO), per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, svolta presso l'impianto ubicato in Via Lombardia n. 28, Comune di Carpi (MO), sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs n.152/2006;

l'istanza è presentata per la modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs n.152/2006;

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005;
- Regolamento del Gestore AIMAG SpA per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena, approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n.6 del 24/05/2010;

Normativa in materia di rifiuti (artt. 215-216 Dlgs. 152/2006):

- DM 05/02/1998 e smi, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero [rifiuti]", che definisce le prescrizioni generali di gestione degli impianti.
- DM 161/2002 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate";
- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Quarta ed in particolare:
 - il comma 4 dell'art.177, relativo alle modalità generali di gestione dei rifiuti;
 - l'art. 184 ter comma 3 septies che prevede la comunicazione al REcer in caso di EoW;
 - l'art.214 "Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate";
 - gli artt. 215 e 216, secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
 - l'art.216, che definisce le procedure per l'esercizio delle operazioni di recupero in modalità semplificata;
- D.Lgs. n.151/2005 e n.49/2014 in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- Circolare Ministeriale n.1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e il Dpcm 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna.
- Dlgs. 101/2020, Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n.117. (20G00121).
- "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative", sottoscritta tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena in data 02/05/2016 e rinnovata anche per l'anno in corso, che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente di cui all'art.1, comma 85, lett.a) della Legge n.56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n.11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le iscrizioni al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Norme per la produzione di End of Waste (EoW) e/o Materie Prime Secondarie (MPS)
 - DM 05/02/1998 e smi, che definisce le tipologie di attività ammesse al regime semplificato di

- gestione dei rifiuti, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n.152/2006 e smi.
- DM 22/2013, "Combustibile Solido Secondario-CSS".
 - DM 69/2018 "Conglomerato bituminoso - Fresato d'asfalto".
 - DM 62/2019 "Prodotti assorbenti per la persona".
 - DM 78/2020 "Gomma riciclata da pneumatici fuori uso".
 - DM 188/2020 "Carta e cartone".
 - DM 127/2024 "Costruzione e Demolizione"
 - Regolamento europeo n.333/2011 "Rottami metallici".
 - Regolamento europeo n.1179/2012 "Rottami vetrosi".
 - Regolamento europeo n.715/2013 "Rottami di rame".

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

PRESO ATTO che, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, protocollo 23/06/2021-613624, è stata acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del Dlgs 06/09/2011 n.159, con esito favorevole;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1 di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta METALFERRO SRL (P.IVA 00671520369) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di Carpi, Via Lombardia n. 28, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A6 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune di Carpi
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Carpi
GESTIONE DEI RIFIUTI	G - Comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del Dlgs n.152/2006 e iscrizione al Registro delle imprese di cui all'articolo 216, comma 3	Arpae

- 2 DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A6 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura", con acclusa planimetria di riferimento;
- Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";
- Allegato G "Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs n. 152/2006";

- 3 di DARE ATTO che la presente determina:

- confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP Unione delle Terre D'Argine (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
- acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;

- 4 di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A., **per quanto riguarda la gestione rifiuti**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta, a firma di tecnico abilitato, una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle opere in piena conformità all'AUA rilasciata ed alle relative prescrizioni; copia originale di tale Dichiarazione di Conformità deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo;

- 5 di STABILIRE che al momento della dismissione dell'impianto, oltre a quanto le autorità competenti vorranno in quel momento chiedere per la salvaguardia delle matrici ambientali, la ditta deve:
- 5.a comunicare tempestivamente a Comune e Arpae la data di chiusura dell'impianto, i tempi previsti per le operazioni di messa in sicurezza e per la dismissione effettiva dell'impianto;
 - 5.b conferire presso impianti autorizzati tutti i rifiuti e i materiali eventualmente presenti nell'impianto;
 - 5.c pulire tutte le superfici adibite allo stoccaggio e/o alla lavorazione dei rifiuti;
 - 5.d svuotare e pulire tutti i pozzetti, le caditoie e gli impianti di raccolta e trattamento delle acque;
- 6 di DARE ATTO, altresì, che secondo le indicazioni Arpae di gestione per la qualità (rif. P85008/ER Rev.4 del 31/07/2024), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2022-3433 del 06/07/2022, pertanto con **validità fino al 20/07/2037**, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
- 7 di DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- 8 di DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- 9 di TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Modena per il seguito di competenza;
- 10 DI RENDERE NOTO che:
- il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Valentina Beltrame

ALLEGATO A6

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI CARPI**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta METALFERRO SRL, con sede legale in Via Nazionale Per Carpi Centro 309, 41123 – Modena (MO) e per l'impianto di Via Lombardia 28 a Carpi (MO), svolge attività di valorizzazione delle frazioni metalliche provenienti da rifiuti di varia tipologia, in particolare scarti metallici ferrosi e non ferrosi, mediante attività di riciclo/recupero R4 e messa in riserva R13, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

A. le acque meteoriche di dilavamento del piazzale adibito allo stoccaggio dei rifiuti/End of Waste e ad alcune lavorazioni sono convogliate nella pubblica fognatura di Via Lombardia previo trattamento in continuo in impianto di sedimentazione e disoleazione;

B. le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento vengono raccolte attraverso rete dedicata e convogliate allo scarico in pubblica fognatura unitamente a quelle meteoriche di dilavamento del piazzale mediante immissione a valle del sistema di sedimentazione e disoleazione;

C. gli eventuali liquidi originati dall'attività effettuata all'interno del capannone vengono raccolti in un pozzetto non collegato alla rete fognaria del centro e periodicamente conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06;

D. le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in fossa biologica, sono convogliate nella pubblica fognatura di Via Lombardia collegandosi ad un pozzetto presente nell'area dell'adiacente ditta.

Le acque reflue trattate nell'impianto di sedimentazione e disoleazione di cui al punto A., afferenti al punto di scarico terminale S1, sono classificate come **"acque reflue di dilavamento"**, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della DGR 286/2005 e DGR 1860/2006.

ISTRUTTORIA

Dall'esame della documentazione si rileva quanto segue:

CONSIDERATO il dichiarato "proseguimento senza modifiche", riguardo l'Autorizzazione agli scarichi acque reflue, da parte del professionista incaricato dalla ditta;

VISTA la vigente AUA DET-AMB-2022-3433 del 06/07/2022 con la quale la ditta risulta essere autorizzata in merito allo scarico acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;

TENUTO CONTO che le acque di cui alla lettera B. non necessitano di autorizzazione allo scarico e che le acque reflue di cui al punto D. sono classificate come "acque reflue domestiche" e pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato.

SI RITIENE POSSIBILE CONFERMARE L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO, uniformemente a quanto prescritto e disposto nell'AUA DET-AMB-2022-3433 del 06/07/2022, oggetto di cui alla presente istanza, e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta METALFERRO SRL, per l'impianto localizzato in Via Lombardia n.28, Comune di Carpi (MO), è **autorizzato a scaricare acque reflue di dilavamento** (scarico S1) **in pubblica fognatura**, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria

scarichi (allegata) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

- 1) Lo scarico delle acque reflue di dilavamento deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura, con particolare riferimento ai parametri: *solidi sospesi totali e idrocarburi totali*. Tali limiti devono essere rispettati presso i pozzetti di ispezione e controllo ubicati immediatamente a monte della confluenza della rete aziendale nella pubblica fognatura.
- 2) L'autorizzazione è riferita al reticolo fognario dell'impianto così come configurato nell'elaborato grafico allegato costituente parte integrante del presente atto.
- 3) La ditta deve provvedere a mantenere funzionanti ed efficienti gli impianti di trattamento delle acque reflue. Ogni disattivazione o malfunzionamento degli impianti, dovuta a cause accidentali, deve essere comunicata ad ARPAE (SAC ed al Distretto di Modena - Unità Presidio Territoriale di Carpi), Comune di Carpi e al Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 4) A cadenza almeno annuale, il titolare dello scarico deve effettuare un campionamento delle acque di scarico al pozzetto di ispezione con successiva analisi dei seguenti parametri della Tabella 5, Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici*. Eventuali superamenti riscontrati rispetto ai limiti di cui alla tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura devono essere immediatamente comunicati ad ARPAE, Comune e Gestore della rete fognaria pubblica. Gli esiti dei controlli di cui al punto precedente devono essere conservati presso la ditta per un periodo non inferiore a 5 anni, a disposizione degli enti di controllo.
- 5) I pozzetti di ispezione e controllo devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo e devono avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo. Il pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di sedimentazione e disoleazione deve essere identificato con segnaletica permanente.
- 6) A cura del gestore della ditta deve provvedersi con frequenza minima annuale alla pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo autospurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 7) E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 8) L'utilizzo di acque di pozzo o di altre fonti di approvvigionamento idrico alternative al pubblico acquedotto, deve essere anticipatamente dichiarato al Comune di Carpi e al Gestore del Servizio Idrico Integrato. Quest'ultimo provvede alla sigillatura del contatore delle quantità estratte da installarsi a cura della Ditta.
- 9) La modifica sostanziale al sistema di raccolta, depurazione e smaltimento delle acque reflue ovvero l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi intervento e/o nuova o diversa attività.
- 10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione al SAC ARPAE di Modena, al Comune di Carpi (MO) e ad AIMAG SPA Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Documenti allegati: Tavola scarichi idrici Ottobre 2021 (già allegata all'Allegato Acqua dell'AUA DET-AMB-2022-3433 del 06/07/2022)

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di CARPI**

PARTE DESCRITTIVA E ISTRUTTORIA

L'azienda svolge attività di valorizzazione delle frazioni metalliche provenienti da rifiuti di varia tipologia, in particolare scarti metallici ferrosi e non ferrosi, mediante attività di riciclo/recupero R4 e messa in riserva R13, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Così come è descritto nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dalle attrezzature per la riduzione volumetrica e la movimentazione dei rifiuti, dalle operazioni di carico/scarico rifiuti e materiali dagli automezzi in transito nell'impianto;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 - 22:00);
- la ditta è situata in una zona industriale e ricade in classe V, con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- il ricettore sensibile più prossimo è costituito da un edificio che comprende una unità abitativa situato in adiacenza al confine aziendale; anch'esso ricade in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona e differenziale in periodo diurno per i ricettori considerati.

Dall'esame della documentazione si rileva quanto segue:

CONSIDERATO il dichiarato "proseguimento senza modifiche", riguardo l'Autorizzazione inerente la matrice Rumore, da parte del professionista incaricato dalla ditta;

VISTA la vigente AUA DET-AMB-2022-3433 del 06/07/2022 con la quale la ditta risulta essere autorizzata in merito all'impatto acustico;

SI RITIENE POSSIBILE CONFERMARE L'AUTORIZZAZIONE RELATIVA AL SETTORE AMBIENTALE RUMORE, uniformemente a quanto prescritto e disposto nell'AUA DET-AMB-2022-3433 del 06/07/2022, oggetto di cui alla presente istanza, e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI

- 1) Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il sito produttivo posto in Comune di Carpi (MO), Via Lombardia 28, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta METALFERRO SRL, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95.
- 2) L'esercizio dell'attività di riduzione volumetrica dei rifiuti deve essere svolta esclusivamente all'interno delle fasce orarie comprese nel periodo diurno (06:00- 22:00).
- 3) La ditta deve provvedere ad ottimizzare gli spazi destinati alla movimentazione dei rottami ferrosi con il ragno al fine di limitare la rumorosità prodotta durante le fasi di carico e scarico dei mezzi di trasporto.
- 4) Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.
- 5) In fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la loro compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare deve essere verificato periodicamente lo stato di usura delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di esse provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario.

Comunicazione di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

Con l'istanza per la modifica dell'AUA del 17/10/2024 (prot. Arpae n 187972), **la ditta Metalferro Srl ha presentato comunicazione ai sensi dell'art. 216 del Dlgs.152/2006 per lo stabilimento di Via Lombardia n. 28, Comune di Carpi.(MO)**, in virtù della quale intende svolgere le attività di recupero di rifiuti metallici, in particolare la Ditta svolge attività di raccolta dei materiali di scarto per la separazione e la valorizzazione delle frazioni metalliche provenienti da rifiuti di varia tipologia in particolare scarti metallici ferrosi e non ferrosi, mediante attività di recupero R4 espressamente riferite alle seguenti tipologie di cui al D.M. 05/02/98:

- Tipologia 3.1 del D.M. 05/02/98: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199];
- Tipologia 3.2 del D.M. 05/02/98: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [120103] [120104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [191002] [170407] e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199];
- Tipologia 3.5 del D.M. 05/02/98: rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato [150104] [200140];
- Tipologia 5.8 del D.M. 05/02/98: spezzoni di cavo di rame ricoperto [170401] [170411] [160118] [160122] [160216].

Rispetto all'AUA previgente, la presente istanza prevede le seguenti modifiche:

- modifica del lay- out aziendale;
- aumento dei quantitativi del solo stoccaggio istantaneo relativi alla tipologie 3.1;
- aumento dei quantitativi del solo stoccaggio istantaneo e annuale relativi alla tipologie 3.2;

Come da comunicazione della ditta, le operazioni di recupero presso l'impianto sono le seguenti:

1. operazione R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12) di cui all'Allegato C al D.lgs 152/2006 parte quarta per le tipologie 3.1;3.2;3.5 e 5.8;
2. operazione R4 (Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici) di cui all'Allegato C al D.lgs 152/2006 parte quarta per le tipologie 3.1 e 3.2 del D.M. 05/02/98.

La ditta è in possesso di certificazione di conformità al Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 che stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti (end of waste) e di certificazione di conformità al Regolamento Commissione UE 715/2013/UE che stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti (end of waste).

Come da comunicazione della ditta, i prodotti e i rifiuti in uscita dall'impianto sono i seguenti:

- End of Waste conforme al Reg. 333/2011;
- End of Waste conforme al Reg. 715/2013;
- eventuale materia prima secondaria per l'industria metallurgica rispondente alle specifiche UNI e EURO derivante dal recupero dei rifiuti previsti al punto 3.2 (diversi da rottami di alluminio e leghe di alluminio e da rottami di rame);
- rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva (R13) previsti ai punti: 3.1; 3.2; 3.5 e 5.8.

Le tipologie ed i quantitativi di rifiuti oggetto della comunicazione sono riportati nelle seguenti tabelle.

Tipologia D.M. 05/02/98	Codici EER	Attività svolta	Stoccaggio massimo istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero annuale
			mc	ton.	ton/a	ton/a
3.1	100299 120101 120102 120199 150104 160117 170405 190102 190118 191202 200140	R13 – R4	120	60	10.000	9.800
3.1	100299 120101 120102 120199 150104 160117 170405 190102 190118 191202 200140	R13			1.000	–
3.2	100899 120103 120104 120199 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140	R13 – R4	30	15	80	78
3.5	150104 200140	R13	60	30	100	–
5.8	160118 160216 170401 170411	R13	6	6	15	–
Totali A.U.A.			216	111	11.195	9878

Tipologia 3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [120102] [120101] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [191202] [200140] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199].

Codice CER	Descrizione CER	Messa in riserva			Recupero annuale t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		max. istantaneo		annuale t/a		
		mc	t			
100299	rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI FERRO, ACCIAIO E GHISA)					Prodotti ottenuti: a) rottami di ferro e acciaio che hanno “cessato di essere qualificati rifiuti”. b) rifiuti di ferro, acciaio e ghisa.
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi					
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi					
120199	rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI FERRO, ACCIAIO E GHISA)					
150104	imballaggi metallici					
160117	metalli ferrosi					
170405	ferro e acciaio					
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti					
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17					
191202	metalli ferrosi					
200140	metallo					
Subtotale punto 3.1 operazioni R13 e R4		120	60	10.000	9.800	
Subtotale punto 3.1 operazione R13				1.000	-	

Tipologia 3.2: Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [150104] [120103] [120104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199]

Codice CER	Descrizione CER	Messa in riserva			Recupero annuale t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		max. istantaneo		annuale t/a		
		mc	t			
100899	rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI METALLI NON FERROSI O LORO LEGHE)	30	15	80	78	Prodotti ottenuti: a) rottami di alluminio inclusi i rottami di leghe di alluminio che hanno “cessato di essere qualificati rifiuti”. b) limitatamente ai rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe diversi dall’alluminio: 3.2.4 lett. e materia prima secondaria per l’industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO.
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi					
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi					
120199	rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI METALLI NON FERROSI O LORO LEGHE)					
150104	imballaggi metallici					
170401	rame, bronzo, ottone					
170402	alluminio					
170403	piombo					
170404	zinco					
170406	stagno					
170407	metalli misti					
191002	rifiuti di metalli non ferrosi					
191203	metalli non ferrosi					
200140	metallo					

Tipologia 3.5: rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato [150104] [200140].

Codice CER	Descrizione CER	Messa in riserva			Recupero annuale t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		max. istantaneo		annuale t/a		
		mc	t			
150104	imballaggi metallici	60	30	100	-	-
200140	metallo					

Tipologia 5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto [170401] [170411] [160122] [160118] [160216]

Codice CER	Descrizione CER	Messa in riserva			Recupero annuale t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		max. istantaneo		annuale t/a		
		mc	t			
160118	metalli non ferrosi	6	6	15	-	-
160122	componenti non specificati altrimenti					
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15					
170401	rame, bronzo, ottone					
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10					

ISTRUTTORIA

Come previsto dall'art.216, comma 3 del Dlgs.152/2006, la ditta ha presentato:

- la **modulistica di AUA** debitamente compilata, completa delle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 - a) di effettuare le operazioni di recupero nel rispetto delle prescrizioni contenute nel del Codice dell'ambiente delle norme tecniche specifiche adottate con D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e delle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente;
 - b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 10 del D.M. 05/02/1998 ;
- una **relazione**, a firma del legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risultano:
 - a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3 del medesimo Decreto Legislativo, ossia che "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - i) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - ii) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - iii) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente"
 - b) le attività di recupero che si intendono svolgere;
 - c) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
 - d) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero .
 - e) l'indicazione delle misure adottate per garantire il trattamento adeguato dei RAEE ai sensi dell'articolo 18 del Dlgs.49/2014, nonché il rispetto delle prescrizioni tecniche e dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al medesimo Dlgs.
- una **planimetria** con un grado di dettaglio sufficiente a descrivere l'area e l'attività di gestione dei rifiuti

Durante il procedimento istruttorio, sono stati acquisiti:

- il parere favorevole del Comune di Carpi in materia urbanistica/edilizia assunto agli atti con prot.n. 97177 del 13/06/2022;
- la comunicazione da parte del Ministero dell'Interno – banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (PR_MOUTG_Ingresso_0084689_20241023), che attesta che a carico della ditta Metalferro Srl e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 24/10/2024 non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

ISCRIZIONE, PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta Metalferro Srl con sede legale in V. Nazionale per Carpi Centro n.309 a Modena (MO) e impianto ubicato in via V. Lombardia n. 28 a Carpi (MO) è iscritta al numero CAR001 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, tenuto da Arpae SAC Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art.216 del D.lgs.152/2006 parte quarta e ss.mm., la presente iscrizione ha durata pari alla validità dell'AUA alla quale è allegata e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

L'attività di recupero dei rifiuti deve essere svolta in conformità con quanto riportato nella relazione tecnica e nella planimetria (che per completezza si allega alla presente) e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

L'attività di recupero dei rifiuti deve essere svolta in piena conformità con le prescrizioni generali definite dal DM 05/02/1998, Allegato 1, suballegato 1 "NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI" e nel rispetto dei quantitativi massimi definiti dal DM 05/02/1998, Allegato 4, Suballegato 1 "DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ MASSIME DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, SUBALLEGATO 1 DEL DM 5/2/1998".

Lo stabilimento deve essere gestito in conformità con le prescrizioni individuate dal DM 05/02/1998, Allegato 5 "NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO CHE EFFETTUANO L'OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI".

Ai sensi dell'art.216, comma 8-quater del Dlgs.152/2006, le attività di produzione di "End of waste" (che, ai sensi dell'art.216, comma 8-quinques del Dlgs.152/2006, possono consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto) sono sottoposte alle procedure semplificate a condizione siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dal DM 05/02/1998 , con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

L'attività di recupero in oggetto rientra, ai fini della tariffa d'iscrizione, nella classe 4 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

Si ricorda che la ditta è tenuta versare, ARPAE SAC Modena, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98 tramite pagamento PagoPa emesso dalla scrivente Agenzia;

Ai sensi dell'art.216, comma 5 del D.lgs 152/2006, la ditta è tenuta a rinnovare la comunicazione in caso di modifica delle operazioni di recupero.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art.71 del DPR445/2000, Arpae è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Allegati: - **Planimetria generale (prot. Arpae 187972 del 17/10/2024)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.